

Scuola Forense Vincenzo Geraci

Le modalità di svolgimento del nuovo esame di abilitazione
Tecniche di redazione del parere

Avv. Sergio Pizzuto

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

L. 31/12/2012, n. 247

Art. 46 Esame di Stato

L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:


- a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
- b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
- c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo

Nella **prova orale** il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie:

- ordinamento e deontologia forensi
- diritto civile
- diritto penale
- diritto processuale civile
- diritto processuale penale

nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti:


diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario



Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito;

alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, **un punteggio complessivo di almeno 90 punti** e un **punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.**

La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti



Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;**
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;**
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;**
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;**
- e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione**

Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia

I candidati non possono portare con sè testi o scritti, **anche** informatici, nè ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è **escluso immediatamente dall'esame**, ai sensi del comma 8.

Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della **reclusione fino a tre anni**. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza

D.M. 25/02/2016, n. 48


Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali

Art. 3. Formulazione e consegna dei temi

1. I temi di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), della legge sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, **affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale.**
2. Il tema di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge, è formulato in modo da permettere al candidato di dimostrare la **conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell'atto, nonché la specifica capacità di versare nell'atto conoscenze generali di diritto sostanziale, unitamente alla dimostrazione di una adeguata capacità argomentativa.**

Art. 4. Svolgimento delle prove scritte

1. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove scritte e, in ogni caso, dispone che i locali degli esami siano sottoposti, a cura del Ministero dello sviluppo economico - direzione generale attività territoriali, **al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi.**
2. I candidati possono portare per la prova **esclusivamente testi di legge** stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, la data in cui è effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi componenti sono apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi.
3. I candidati non possono introdurre nel locale degli esami **strumenti informatici idonei alla memorizzazione di informazioni, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzati, qualsiasi tipo di riproduzione di testi di legge diverso da quelli previsti al comma 2, ovvero borse o altri contenitori.** Gli oggetti che non possono essere introdotti nel locale degli esami sono custoditi a cura del personale preposto alla vigilanza.

- 
5. Ciascun candidato è **collocato in un tavolo separato** individuato in modo casuale. Ai fini dell'articolo 46, comma 7 della legge, la commissione distrettuale stabilisce le modalità per l'assegnazione casuale del tavolo a ciascun candidato entro il giorno precedente la data fissata per la consegna dei testi di legge.
 6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate **sei ore** dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentano quando la dettatura è iniziata.
 7. I candidati **devono utilizzare esclusivamente carta munita del timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, della data della prova scritta e del visto di uno dei suoi componenti.**
 8. Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei.

14. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

17. Dopo aver svolto il tema, il candidato, **senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno**, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola foderata o comunque non trasparente, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione. **L'apposizione da parte del candidato, sui fogli consegnati, della sottoscrizione o di altro contrassegno oggettivamente atto a far riconoscere l'elaborato rende nulla la prova**

Art. 5. Correzione delle prove scritte

1. terminate le prove scritte, la commissione centrale fissa senza ritardo le linee generali da seguire per rispettare i criteri di valutazione degli elaborati sui temi assegnati, in modo da favorire la omogeneità di valutazione in tutte le sedi di esame.
3. In sede di correzione degli elaborati la commissione e le sottocommissioni distrettuali **sono tenute ad uniformarsi ai criteri di cui all'articolo 46, comma 6**, della legge, verificando altresì la **coerenza dell'elaborato con il tema assegnato**, la **conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali, che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici**, e la **corretta applicazione delle regole processuali**.
4. La commissione o la sottocommissione distrettuale, nel caso in cui accerti che l'elaborato è, **in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte**, **annulla la prova**. Deve pure essere annullato **l'esame del candidato che comunque si sia fatto riconoscere**.

Art. 6. Svolgimento delle prove orali

1. terminate le operazioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, la commissione e le sottocommissioni distrettuali predispongono il calendario delle prove orali e ne danno comunicazione ai candidati ammessi mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia e/o a mezzo di posta elettronica ordinaria
2. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. **Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame**
4. La prova orale è pubblica e deve durare **non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato**. Successivamente all'illustrazione della prova scritta, al candidato sono rivolte le domande individuate mediante estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito data base alimentato a norma dell'articolo 7, comma 1. Il candidato ha diritto di assistere all'estrazione con modalità informatiche delle domande sulle quali deve rispondere. Ogni componente della commissione o della sottocommissione **può rivolgere al candidato domande di approfondimento dell'argomento oggetto della domanda estratta, volte a verificare l'effettiva preparazione dello stesso**

Il parere motivato

- La redazione di un parere motivato quale risultato di una serie ben definita di passaggi logici ed attività ragionate, dalla cui corretta impostazione e svolgimento dipende l'esito globale dell'elaborato

Step 1

- Attenta lettura del testo della traccia

Nel corso della seconda lezione di equitazione all'interno del maneggio della società Alfa, il piccolo Tizio, figlio dei signori Beta, viene disarcionato dal cavallo e cade rovinosamente a terra.

Condotta al Pronto soccorso e sottoposto a controllo radiografico, al piccolo viene diagnosticata una forte contusione al polso destro e applicato un tutore mobile per la durata di 20 giorni.

Poiché, tuttavia, anche decorso tale periodo, il bambino continua a lamentare una evidente sintomatologia dolorosa e non riesce a muovere la mano, i signori Beta lo fanno visitare da uno specialista che, dopo aver effettuato una radiografia in una diversa proiezione, si avvede dell'esistenza di una frattura (non evidenziata al momento della visita al Pronto soccorso) che, a causa del tempo ormai trascorso, non può più consolidarsi se non attraverso un intervento chirurgico, da effettuarsi quanto prima.



Malgrado l'intervento chirurgico venga eseguito a regola d'arte, con conseguente immobilizzazione dell'arto per i successivi 45 giorni, anche dopo le sedute di riabilitazione (protrattesi per i successivi 60 giorni) il piccolo riporta una invalidità permanente del 6%.

I signori Beta si recano quindi da un legale e, dopo aver esposto i fatti sopra detti, aggiungono: – che il cavallo montato dal piccolo Tizio aveva già mostrato, fin dall'inizio della lezione, evidenti segni di nervosismo, tanto che l'istruttore era già intervenuto due volte per calmarlo; – che al momento dell'iscrizione del proprio figlio al corso la società Alfa aveva fatto loro sottoscrivere una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per i danni eventualmente derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva; – che, ove prontamente diagnosticata, la frattura avrebbe potuto consolidarsi senza necessità di ricorrere all'intervento chirurgico; – che per l'intervento chirurgico e per la successiva riabilitazione (effettuati entrambi in strutture private a causa dell'urgenza), avevano dovuto sostenere la complessiva spesa di euro 10.000,00.

Il candidato, assunte le vesti del difensore dei signori Beta, rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando le azioni più idonee a tutelare le ragioni dei propri assistiti.

Step 2

- Individuazione degli istituti giuridici rilevanti per la soluzione del quesito

GLI ISTITUTI RILEVANTI AI FINI DELLA SOLUZIONE

- la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ed il relativo onere della prova;
- i rapporti contrattuali nascenti da contatto sociale;
- le figure speciali di responsabilità (artt. 2050 e 2052);
- le clausole di esonero da responsabilità e la loro eventuale applicabilità anche all'illecito extracontrattuale;
- la responsabilità solidale, con la possibilità di chiamare in solido il maneggio e la struttura ospedaliera.

Step 3

- Trattazione degli istituti giuridici con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali

c.c. art. 2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno

c.c. art. 2052. Danno cagionato da animali.

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito

c.c. art. 1229. Clausole di esonero da responsabilità.

È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.

È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

c.p. art. 41. Concorso di cause.

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

c.c. art. 2055. Responsabilità solidale.

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali

c.c. art. 1218. Responsabilità del debitore.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

c.c. art. 2043. Risarcimento per fatto illecito


Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

L'imprevedibilità del comportamento da parte di un animale non può costituire caso fortuito che esonera dalla responsabilità il proprietario/custode, atteso che l'imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di razionalità. (La Corte di Cassazione, nella specie, conferma la condanna al risarcimento da parte del gestore di un maneggio per i danni occorsi alla vittima caduta da cavallo) Cass. civ. Sez. III, 09-04-2015, n. 7093

Il gestore di un maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti, adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione da parte di allievi, risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai partecipanti qualora siano cavallerizzi principianti o inesperti (Cass. civ. Sez. III, 27-11-2015, n. 24211)

Nel corso di una esercitazione al maneggio, in caso di danni subiti da un allievo principiante, trova applicazione l'art. 2050 c.c., così che si deve verificare se il titolare della attività pericolosa abbia in concreto fornito la prova liberatoria prevista dall'ultima parte dell'art. 2050 c.c. (Cass. civ. Sez. III, 22-07-2010, n. 17216)





Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero giovanissimi; nel caso di allievi più esperti, l'attività equestre é soggetta, invece, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., con la conseguenza che spetta al proprietario od all'utilizzatore dell'animale che ha causato il danno di fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno é stato causato da un evento fortuito. (Cass. civ. Sez. III Sent., 19-06-2008, n. 16637)

La dichiarazione unilaterale dell'allievo di una scuola di equitazione, con la quale il gestore sia esonerato da ogni responsabilità per i danni patiti dagli allievi, è improduttiva di effetti nei casi di responsabilità per colpa grave, ex art. 1229 c.c. Tale colpa grave è ravvisabile nella condotta degli istruttori i quali, pur avendo notato che uno degli animali impiegati per l'esercitazione dava segni di nervosismo, non lo abbiano sostituito (Cass. civ. Sez. III Sent., 19-06-2008, n. 16637)

Cass. civ. Sez. III, 22-01-1999, n. 589

L'obbligazione del medico dipendente dal S.s.n. per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorchè non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale. Conseguenze che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale

La responsabilità dell'ente gestore del servizio ospedaliero e quella del medico dipendente hanno entrambe radice nell'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi (qualificazione che discende non dalla fonte dell'obbligazione, ma dal contenuto del rapporto)

L'assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di prestazione del sanitario (dipendente di una struttura sanitaria) nei confronti del paziente, non esclude che in capo al medico, abilitato dallo Stato a svolgere una professione c.d. protetta, si configurino obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire la tutela di interessi del paziente esposti al pericolo in occasione del 'contatto' con il medico, dalla cui violazione scaturisce la responsabilità contrattuale di quest'ultimo



Cass. civ. Sez. Unite Sent., 15-07-2009, n. 16503

L'unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 c.c. per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno. In altri termini, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055, co. 1, c.c., richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate

Step 4

- Applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali alla fattispecie in esame

- Responsabilità dell'istruttore e del gestore del maneggio ex artt. 2050 e 2052 c.c.
- Inapplicabilità della clausola di esonero di responsabilità ex art. 1229 c.c.
sussistendo la colpa grave dell'istruttore del maneggio
- Responsabilità della struttura ospedaliera e del medico ex art. 1218 c.c. (per il medico in riferimento al c.d. contatto sociale)
- Concorso di colpa dei soggetti coinvolti ex art. 2055 c.c.

Step 5

- Enunciazione delle conclusioni del redattore coerenti con quanto precedentemente esposto

Tizio potrà convenire in giudizio come responsabili in solido sia il medico (e la struttura ospedaliera), sia la società Alfa (gestore del maneggio) che l'istruttore, per vedersi risarciti tutti i danni patrimoniali (le spese mediche, più tutte le eventuali spese sostenute e dimostrate a causa dell'incidente) e non patrimoniali (danno alla salute, che rientra nelle cosiddette micro permanenti oltre all'eventuale danno esistenziale dimostrabile in modo certo dai genitori) subiti a causa dell'evento, a nulla valendo la clausola di esonero da responsabilità sottoscritta dai genitori all'atto dell'iscrizione

I «must» del parere

- Semplicità espositiva e scorrevolezza del testo
- Ortografia e sintassi
- Organicità ed equilibrio fra le diverse parti dell'elaborato
- Adeguato approfondimento nella trattazione degli istituti
- Esatta individuazione del tema da trattare e degli orientamenti giurisprudenziali
- Grafia chiara ed intelligibile